

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 62/2010.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 22 luglio 2010;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1961 con il quale l'E.N.I., Ente Nazionale Idrocarburi, è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

vista la legge 8 agosto 1962, n. 359, di conversione, con modificazione, del decreto-legge 11 luglio 1962 n. 333, con cui l'Ente Nazionale Idrocarburi da ente di diritto pubblico, costituito con legge 10 febbraio 1953, n. 136, è stato trasformato in società per azioni, assumendo la denominazione di ENI S.p.A.;

vista la sentenza della Corte costituzionale n. 466 in data 28 dicembre 1993, con cui è stato riconosciuto che spetta « alla Corte dei conti esercitare nei confronti delle società per azioni costituite a seguito della trasformazione dell'I.R.I., dell'E.N.I., dell'I.N.A. e dell'E.N.E.L., il potere di controllo di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958 n. 259; controllo da esercitare nelle forme e nei limiti in precedenza applicati, fino a quando permanga una partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario di tali società »;

visti i bilanci della Società suddetta, relativi agli esercizi finanziari 2008 e 2009, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di Sezione Raffaele Squitieri e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società per gli esercizi 2008 e 2009;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei bilanci — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 21 marzo 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i bilanci per gli esercizi 2008 e 2009 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Eni S.p.A., l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società medesima.

PRESIDENTE ESTENSORE
Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 22 luglio 2010.

IL DIRIGENTE
(Giuliana Pecchioli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENI S.P.A. PER GLI ESERCIZI
2008 E 2009

S O M M A R I O

Premessa	Pag.	13
1. Provvedimenti legislativi e normativi	»	16
2. Organi della Società	»	23
2.1. L'Assemblea degli azionisti	»	23
2.2. Il Consiglio di amministrazione	»	24
2.2.1. I comitati del Consiglio di Amministrazione	»	25
2.3. Il sistema del controllo interno	»	26
2.4. Compensi degli organi	»	28
3. Organizzazione	»	33
3.1. La struttura organizzativa	»	33
3.1.1. Unità di business	»	33
3.1.1.1. Le principali società operative controllate in Italia ed all'estero	»	35
3.1.2. Unità di corporate	»	36
3.2. Rapporti dell'Eni con il territorio e le comunità locali ..	»	40
4. Le risorse umane	»	41
4.1. Personale e costo del lavoro del Gruppo	»	41
4.2. Personale e costo del lavoro in Eni S.p.A.	»	43
4.3. Piani di incentivazione	»	45
5. Controversie e problematiche particolari	»	48
5.1. Ambiente	»	48
5.1.1. Contenzioso penale	»	48
5.1.2. Contenzioso civile e amministrativo	»	49
5.2. Altri procedimenti giudiziari ed arbitrali	»	50
5.3. Interventi della Commissione Europea, dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, dell'Auto- rità per l'energia elettrica ed il gas e di altre autorità di regolazione	»	51
5.3.1. Antitrust	»	51
5.4. Contenziosi fiscali	»	52
5.5. Indagini della Magistratura	»	53

6. I risultati della gestione	»	57
6.1. I risultati dell'esercizio 2008	»	57
6.2. I risultati dell'esercizio 2009	»	59
6.3. La pianificazione e gli investimenti	»	60
7. Bilancio di esercizio di Eni S.p.A. degli anni 2008 e 2009 .	»	62
7.1. Contenuto e forma dei bilanci di esercizio	»	62
7.2. Lo stato patrimoniale	»	63
7.2.1. L'attivo dello stato patrimoniale	»	63
7.2.2. Il passivo dello stato patrimoniale	»	71
7.3. Il conto economico	»	80
8. Bilancio consolidato del Gruppo Eni degli esercizi 2008 e 2009	»	87
8.1. Contenuto e forma dei bilanci consolidati	»	87
8.2. Lo stato patrimoniale	»	88
8.2.1. L'attivo dello stato patrimoniale	»	88
8.2.2. Il passivo dello stato patrimoniale	»	96
8.3. Il conto economico	»	103
9. Considerazioni conclusive	»	110
Appendice – Acronimi e glossario	»	115

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce sul risultato del controllo, eseguito a norma dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958 n.259, sulla gestione finanziaria dell'Eni S.p.A. per gli esercizi 2008 e 2009.

La precedente relazione riguardante gli esercizi 2006 e 2007 è stata pubblicata in Atti Parlamentari della XVI Legislatura, Doc. XV, n.76.

Relativamente alla costituzione della Società, ai fini istituzionali della stessa, alla composizione azionaria del capitale sociale, alla partecipazione in questa dello Stato, nel far rinvio a ciò che è stato già riferito nei precedenti referti, si ritiene, tuttavia, utile rammentare e precisare quanto segue.

L'Eni, presente in 77 Paesi e con oltre 78.000 dipendenti, agisce nel settore del petrolio e del gas naturale, della generazione e commercializzazione dell'energia elettrica, della petrolchimica e dell'ingegneria e costruzioni.

L'Eni, come in dettaglio si preciserà più avanti, è strutturata sulla base del modello tradizionale: la gestione operativa ed amministrativa è affidata al Consiglio di Amministrazione; le funzioni di vigilanza al Collegio Sindacale¹ e quella di revisione legale dei conti alla Società individuata dall'Assemblea degli azionisti; sia il Presidente che l'Amministratore delegato hanno la rappresentanza della Società².

Il capitale sociale dell'Eni è costituito da azioni ordinarie nominative.

Al 31 dicembre 2009, il capitale sociale ammontava a 4.005.358.876 euro, interamente versati, ed era composto da un pari numero di azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro.

Sulla base delle previsioni dello Statuto³, nessuno può possedere a qualsiasi titolo azioni Eni che comportino una partecipazione, diretta od indiretta, superiore al 3% del capitale sociale⁴.

Da tale previsione sono escluse⁵ le partecipazioni al capitale Eni detenute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, da Enti pubblici o da soggetti da questi controllati.

Al 31 dicembre dei due esercizi ora considerati, il Ministero dell'economia e finanze possedeva 813.443.277 azioni, pari al 20,31% del capitale sociale; la Cassa

¹ Il Collegio sindacale, in aderenza alle previsioni del Testo Unico della Finanza, vigila, tra l'altro, sull'osservanza delle leggi e dello Statuto; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società e dei sistemi di controllo interno ed amministrativo-contabile; ecc.

² Articolo 25 dello Statuto

³ Articolo 6.1 dello Statuto, che recepisce le norme speciali recate dall'art. 3 del D.L. 332/1994, convertito nella legge 474/1994

⁴ Il superamento di tale limite determina il divieto di esercitare il diritto di voto e/o altri diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale

⁵ Articolo 32.2 dello Statuto

Depositi e Prestiti S.p.A., 400.288.338 azioni, pari al 9,99% del capitale sociale⁶; l'Eni S.p.A. (azioni proprie), 382.952.240, pari al 9,56% del capitale sociale.

L'articolo 6.2 dello Statuto⁷ riconosce al Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro dello Sviluppo economico, poteri speciali da esercitarsi nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.C.M. del 10 giugno 2004 (recante "Definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali di cui all'art. 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474").

Tali poteri concernono: il potere di opposizione alle acquisizioni rilevanti ed alla conclusione di patti o di accordi nel caso in cui in essi sia rappresentato almeno il 3% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto; il potere di veto all'adozione di delibere di scioglimento delle società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, e di modifiche rilevanti dello Statuto; il potere di nomina di un Amministratore senza diritto di voto ("golden share").

Al fine di interrompere una procedura di infrazione avviata dall'Unione Europea e di attenersi alle indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, del 20 marzo 2009, sulla causa C326107, con D.P.C.M. del 20 maggio 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2010), è stato abrogato l'art. 1, comma 2, del sopradetto D.P.C.M. del 10 giugno 2004, e sono state modificate le previsioni che consentivano al Ministro dell'Economia e Finanze l'esercizio di poteri speciali relativamente ad Eni S.p.A., a società del Gruppo Stet e del Gruppo Enel ed a Finmeccanica S.p.A.. Sono stati, in particolare, abrogati i poteri speciali che erano stati previsti a garanzia dell'approvvigionamento nazionale dei prodotti petroliferi ed energetici e del livello minimo di servizi di telecomunicazione e di trasporto, in relazione al verificarsi di gravi circostanze, quali quelle di effettivo pericolo per la difesa nazionale, per la sicurezza militare, per l'ordine e la sicurezza pubblica, ecc..

Neanche nel biennio 2008/2009, l'Eni si è avvalso della facoltà – recata dalla legge finanziaria per il 2006, n. 266 del 2005⁸ (al fine di "favorire i processi di privatizzazione e la diffusione dell'investimento azionario" delle società nelle quali lo Stato detiene una partecipazione rilevante) – di inserire nel proprio Statuto, norme che, se adottate, comporterebbero il venir meno del limite del 3% statutariamente fissato, come sopra ricordato, dall'art. 6.1.

Come già riferito nella precedente relazione, l'Assemblea, con delibera del 29

⁶ La Cassa Depositi e Prestiti è una società per azioni a sua volta controllata dallo Stato: il Ministero dell'Economia e delle Finanze è azionista per il 70% del capitale sociale; il restante 30% appartiene a diverse Fondazioni, soprattutto bancarie, sotto forma di azioni privilegiate.

⁷ In applicazione delle previsioni dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 332/94 (convertito dalla legge 474/1994), come sostituito dall'art. 4, comma 227 della Legge n. 350/2003.

⁸ All'art. 1, commi dal 381 al 384.

aprile 2008, aveva autorizzato⁹ il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie, entro 18 mesi dalla data della delibera, fino ad un massimo di 400 milioni di azioni del valore nominale di 1 euro e fino all'ammontare complessivo di 7,4 miliardi di euro, comprensivi delle azioni in portafoglio alla data dell'Assemblea.

Tale autorizzazione è scaduta il 29 ottobre 2009.

Per ragioni di chiarezza e di correttezza, in un'apposita appendice è stato riportato un glossario con l'indicazione degli acronimi di uso più frequente nei documenti di Eni ed in questo referto.

⁹ Previa revoca della precedente autorizzazione per la parte non ancora eseguita

CAPITOLO I

1. Provvedimenti legislativi e normativi

Si indicano succintamente di seguito i più rilevanti provvedimenti legislativi, sia nazionali che comunitari, che hanno recato disposizioni di interesse per l'attività di Eni:

- ✓ **Legge 28 febbraio 2008, n. 31** di "Conversione del D.L. n.248 del 31 dicembre 2007, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (mille proroghe)", che ha, tra l'altro, previsto che la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle società quotate, con partecipazione pubblica inferiore al 50%, sia regolata dalle sole norme del codice civile e che le relative controversie siano devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario. La legge 31/08 ha anche disposto la proroga a tutto il 2008 della riduzione del 40% dell'accisa sul gas metano per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui, nonché l'autorizzazione a continuare ad operare per gli impianti soggetti ad A.I.A.¹⁰ entro il 31 marzo 2008.
- ✓ **Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n.133**, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", che ha, tra l'altro, previsto (art. 81, commi 16-18) un'addizionale Ires del 5,5% "per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" e che operano nei settori ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; produzione o commercializzazione di energia elettrica (c.d. "Robin Tax"); (art.82) l'eliminazione delle agevolazioni sulle stock option, le cui plusvalenze sono state equiparate al reddito da lavoro dipendente.
- ✓ **Legge 22 dicembre 2008, n. 203 - Finanziaria 2009** (Titolo 2, Capo II, Art.7, commi e, f), che ha disposto l'incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico, nonché la partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica e la sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
- ✓ **Legge 23 luglio 2009, n. 99**, recante "Disposizioni per lo sviluppo e

¹⁰ L'Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, di recepimento della direttiva comunitaria 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC)